



L'oppressione fiscale dei nuovi professionisti autonomi

Settembre 2007

www.actainrete.it

1. La pressione fiscale per i nuovi lavoratori autonomi

I confronti internazionali evidenziano l'elevata pressione fiscale in Italia.

Contrariamente a quanto comunemente ritenuto, non sono i lavoratori dipendenti i più colpiti dal fisco. Questo non invidiabile primato spetta infatti alle nuove tipologie di lavoro autonomo professionale, ai nuovi professionisti che non rientrano nelle più tradizionali categorie del lavoro autonomo (artigiani, commercianti e agricoltori).

Ci si riferisce in particolare a ricercatori, informatici, formatori, traduttori, grafici, designer, consulenti di amministrazione, marketing, organizzazione, etc ovvero a lavoratori autonomi che svolgono nuove professioni nate in risposta alle trasformazioni produttive ed organizzative e che in larga parte coincidono con i professionisti non regolamentati da ordini. I loro servizi sono venduti alle imprese e sono perciò **tutte attività che non possono sfuggire all'imposizione fiscale** (le imprese pagano solo a fronte di fattura, perché è loro interesse detrarre i costi sostenuti).

E' una categoria in aumento per effetto dei cambiamenti organizzativi e della crescente terziarizzazione della produzione, e che, oltre ad essere esclusa da tutte le politiche di incentivazione, risulta fortemente penalizzata dalle attuali norme fiscali.

Possiamo individuare numerosi elementi di penalizzazione dei nuovi autonomi nei confronti del lavoro dipendente, che in parte sono presenti anche per altre categorie di lavoro autonomo:

1. **il sistema dei costi deducibili**, progettato per altre categorie di lavoro autonomo e imprenditoriale, **è fortemente inadeguato a permettere un effettivo sgravio dei costi tipici di questa categoria di lavoratori**. Mentre per le altre categorie di autonomi è stato studiato un sistema di deduzioni specifico (per gli imprenditori è prevista la totale deducibilità delle spese di macchinari, attrezzature e capannoni, per i commercianti dei costi di trasporto privato, per gli agricoltori dei carburanti, per le opere dell'ingegno l'esclusione dall'imponibile del 25% del fatturato etc.), per i nuovi autonomi che lavorano per le imprese i costi deducibili sono risibili e non coprono alcune delle spese più importanti per chi esercita questo tipo di professione, quali le spese di telefonia fissa (80% se immobile destinato esclusivamente a ufficio, 40% se immobile è ad uso promiscuo casa-ufficio); di telefonia mobile (idem) di trasporto (25% dell'auto e dei carburanti) e di aggiornamento (50%).
2. **il sistema di deduzioni per la progressività dell'imposizione** (no tax area) **è più sfavorevole che per i dipendenti**¹
3. i professionisti che hanno bassi redditi, perché hanno minore potere contrattuale o perché hanno avuto dei periodi di non lavoro, o perché hanno optato per un lavoro *part time* (situazione ampiamente regolata nel lavoro dipendente, fortemente voluta per facilitare la conciliazione lavoro-famiglia, soprattutto con riferimento alle donne, ma non prevista nel lavoro autonomo) possono non rientrare nei valori ritenuti congrui dagli **studi di settore** ed hanno l'onere di provare di non aver realizzato un reddito maggiore;
4. in quanto assimilati ad imprese, **sono generalmente assoggettati all'IRAP**, ovvero la tassa regionale sulle attività produttive, nonostante la Corte Costituzionale

¹ La formula per la deduzione degli autonomi è $[(55.000 - \text{imponibile Irpef}) / 50.200] \times 1.104$; quella per i dipendenti è invece $[(55.000 - \text{Imponibile Irpef}) / 40.000] \times 1.338$.

abbia dichiarato tale tassa illegittima per i lavoratori autonomi e numerose sentenze della Cassazione abbiano confermato tale orientamento²;

5. sempre a causa dell'assimilazione alle imprese, i lavoratori autonomi sono tenuti al **mantenimento di una contabilità complessa e onerosa; al pagamento dell'Iva sulle fatture emesse, anche se non incassate; ad una maggiorazione dell'Iva dell'1% titolo di interesse** per poter usufruire delle liquidazioni trimestrali.

Questi elementi complessivamente considerati configurano una vera e propria vessazione e, come dimostreremo, creano una situazione paradossale per cui il lavoratore autonomo è tenuto a minori contributi previdenziali, a cui corrispondono prestazioni sociali largamente inferiori (sia in termini di trattamento pensionistico, sia come copertura di malattia, infortuni, gravidanza e disoccupazione), compensati da un maggior prelievo fiscale, cui non corrisponde alcun vantaggio in termini di accesso ai servizi pubblici.

E soprattutto, l'insieme dei costi previdenziali e fiscali, così come l'onere degli adempimenti burocratici, grava esclusivamente sul lavoratore, senza alcuna possibilità di rivalsa sul committente³.

² La corte costituzionale, con la Sentenza 21/5/01 n. 156, ha affermato che non si applica l'IRAP ai lavoratori autonomi che esercitano l'attività in assenza di capitali e lavoro altrui. Con le undici sentenze depositate il 16 febbraio 2007 (prime di un gruppo di quasi novanta) la Corte di Cassazione ha stabilito che, purché non abbiano un minimo di organizzazione, i professionisti/e non pagano l'IRAP. Quasi tutte le decisioni fanno riferimento a un principio di diritto preciso: perché ci sia organizzazione occorre che il professionista "sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzate riferibili ad altrui responsabilità e interesse; impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono nell'attualità il **minimo** indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".

³ In teoria la possibilità di rivalsa esiste, ma per il committente è una facoltà e non un obbligo e nella maggioranza dei casi non è concessa.

2. Un confronto concreto

Per cogliere appieno la differenza di trattamento sono utili degli esempi concreti.

1. Confrontiamo il caso reale di un impiegato di secondo livello del commercio, attivo in Lombardia (a cui facciamo riferimento per definire le tasse regionali), con un ipotetico professionista senza un'attività economicamente organizzata (senza dipendenti e con modesti investimenti in attrezzature), iscritto alla gestione separata INPS. Il punto di partenza è il costo aziendale, che viene posto uguale per i due lavoratori: da esso sono stati detratti tutti gli oneri per arrivare a definire il reddito netto. Per semplicità non consideriamo né spese indirette (locazione, attrezzature, formazione, contabilità, trasporto, pasti....), né accantonamenti in fondi pensionistici privati, né altri oneri deducibili, ma solo i costi obbligatori.

	dipendente	autonomo
LORDO AZIENDA	41.356,98	41.356,98
- TFR	2.726,33	
- altri costi azienda	607,40	
° INAIL	225,64	
° ente bilaterale	21,76	
° fondo est	360,00	
- contributi INPS a carico azienda	8.773,97	
reddito lordo lavoratore	29.249,28	41.356,98
contributi INPS a carico		
- lavoratore	2.688,01	9.718,89
reddito imponibile a fini fiscali	26.561,27	31.638,09
- IRPEF	6.571,54	8.342,47
- IRAP		1.004,62
- Addizionale regionale	329,80	396,45
+ Deduzione (no tax area)	991,28	513,78
REDDITO NETTO	20.651,20	22.408,32
Imposte	5.910,07	9.229,77
Contributi INPS Totali	11.461,98	9.718,89
Totale tasse e contributi	17.372,05	18.948,66

* al carico fiscale occorrerebbe aggiungere anche l'addizionale IVA dell'1% che grava su chi utilizza la contabilità trimestrale e che nel caso in oggetto può essere stimato in 60-80 euro. In molti comuni andrebbe inoltre aggiunta l'addizionale comunale che, essendo proporzionale al reddito imponibile ai fini fiscali, graverebbe anche essa in maggior misura sui lavoratori autonomi

Il reddito netto disponibile del lavoratore autonomo risulta superiore dell'8,5% rispetto a quello del lavoratore dipendente, ma è evidente che questa differenza sarà ampiamente scontata da una significativa differenza del reddito differito (pensione + trattamento di fine rapporto).

Il peso fiscale è per l'autonomo quasi doppio rispetto a quello del dipendente: in sostanza l'autonomo ha minori costi previdenziali (cui corrispondono prestazioni largamente inferiori: oltre che una pensione più povera, una sostanziale assenza di tutele in caso di malattia e infortunio, una minore copertura della gravidanza e nessuna copertura della

disoccupazione⁴), e costi fiscali straordinariamente più elevati, a cui tuttavia non corrispondono prestazioni pubbliche differenziate.

2. Per rendere le due situazioni più vicine e quindi meglio confrontabili, aggiungiamo all'esempio precedente per il lavoratore autonomo un accantonamento in un fondo pensionistico privato pari al TFR del dipendente

	dipendente	autonomo
LORDO AZIENDA	41.356,98	41.356,98
- TFR	2.726,33	
- altri costi azienda	607,40	
° <i>INAIL</i>	225,64	
° <i>ente bilaterale</i>	21,76	
° <i>fondo est</i>	360,00	
- contributi INPS a carico azienda	8.773,97	
reddito lordo lavoratore	29.249,28	41.356,98
contributi INPS a carico		
- lavoratore	2.688,01	9.718,89
- fondo pensionistico privato		2.726,33
reddito imponibile a fini fiscali	26.561,27	28.911,76
- IRPEF	6.571,54	7.306,47
- IRAP		888,75
- Addizionale regionale	329,80	360,36
+ Deduzione (no tax area)	991,28	573,73
reddito netto	20.651,20	20.929,92
Imposte	5.910,07	7.981,84
Contributi INPS Totali	11.461,98	9.718,89
Totale tasse e contributi	17.372,05	17.700,73

Il reddito netto diventa sostanzialmente analogo, ma permane un fortissimo squilibrio nelle prestazioni previdenziali e assistenziali.

3. Se infine considerassimo anche i costi indiretti, occorrerebbe aggiungere per il dipendente una serie di spese sostenute dall'azienda: le spese inevitabili per la contabilità, il costo locazione della quota di sede occupata, il telefono e le altre *utilities*, la quota delle attrezzature utilizzate, in genere anche costi per la formazione, i ticket pasti, le trasferte e infine, in qualche caso, l'uso di auto e cellulare aziendale. Queste stesse spese sono presenti anche per il lavoratore autonomo, che in particolare dovrà sobbarcarsi elevati costi per la tenuta di una contabilità complessa (registrazione fatture, gestione sostituto imposta, elenchi fornitori, pagamento IVA trimestrale, dichiarazione dei redditi), e che, come già detto, potrà detrarre solo in parte alcune spese importanti per la sua attività (formazione, auto, spese telefoniche fisse e mobile) e che quindi pagherà le imposte anche su una parte dei costi sostenuti per svolgere la propria professione.

⁴ Per un approfondimento della situazione pensionistica degli iscritti alla Gestione Separata si veda "*Gestione separata INPS: il sistema previdenziale più iniquo della storia italiana*", a cura di ACTA, luglio 2007 in www.actainrete.it.

3. Alle origini del paradosso

Il sistema di tassazione del nuovo lavoro autonomo in Italia è viziato da tre elementi, in parte fortemente contraddittori:

- a. la presunzione che gli autonomi siano evasori;
- b. l'assimilazione dei lavoratori autonomi alle imprese;
- c. il presupposto che le nuove forme di lavoro autonomo siano in realtà attività dipendenti mascherate.

Il lavoro autonomo tradizionale comprende artigiani, commercianti, agricoltori e professionisti che vendono i servizi a persone fisiche (medici, dentisti, avvocati, notai, ingegneri, architetti, commercialisti...). In tali ambiti indubbiamente sono sempre esistiti margini di evasione, fiscale e contributiva.

L'evasione fiscale, peraltro, è stata a lungo tollerata sia per obiettivi di consenso elettorale sia perché si riteneva potesse essere funzionale ad una maggiore crescita economica e tale evasione di fatto manteneva su livelli non elevati la pressione fiscale della categoria nel suo complesso.

Quando obiettivi di bilancio pubblico hanno reso necessario il recupero dell'evasione, da una parte sono stati introdotti strumenti che scaricano sul contribuente l'onere della prova (studi di settore) e dall'altro lato sono state previste misure punitive, quali un sistema di detrazioni fiscali meno favorevole che per i dipendenti e l'applicazione di imposte e norme nate per le imprese (tra cui il pagamento dell'IRAP).

Nel frattempo, tuttavia, il lavoro autonomo si stava trasformando, in seguito alla nascita di molte nuove attività esclusivamente rivolte alle imprese e anche al cambiamento di attività tradizionali (ad es. i commercialisti e gli avvocati lavorano principalmente per conto di imprese o di altri professionisti, gli ingegneri svolgono moltissime nuove professioni di servizio alle imprese); stava cioè crescendo il peso di lavoratori autonomi che, al pari dei dipendenti, non dispongono di alcun margine di evasione fiscale.

Questa trasformazione è tuttora incompleta: l'agenzia delle entrate ha intensificato campagne indiscriminate contro gli autonomi, introducendo per i propri dipendenti premi di produttività proporzionali alle evasioni presunte segnalate (e non a quelle effettivamente accertate), accrescendo il contenzioso tributario, con conseguenti elevati oneri per i contribuenti coinvolti.

A questa rappresentazione della realtà di tutto il lavoro autonomo fornita dal punto di vista fiscale, si aggiunge, con riferimento al nuovo lavoro autonomo, una contrastante rappresentazione "giuslavorista", adottata dai decisori delle politiche del lavoro.

Le nuove forme di lavoro autonomo sono state considerate delle modalità contrattuali utilizzate dalle imprese non per soddisfare genuine esigenze organizzative, bensì, pressoché esclusivamente, per la loro attitudine a costituire un equivalente funzionale e meno costoso del lavoro subordinato.

Da qui gli interventi per incrementare i contributi previdenziali, nella errata presunzione che tali costi siano pagati dalle imprese e che quindi possano scoraggiare un uso distorto di questa tipologia di contratti. Tali interventi, aggiungendosi contraddittoriamente a quelli fiscali, hanno originato la situazione paradossale e insostenibile di elevatissimi oneri previdenziali e fiscali a carico di professionisti che si assumono in proprio tutti i rischi lavorativi e che portano il loro importante contributo di conoscenza ed esperienza, favorendo lo sviluppo anche culturale del sistema produttivo ed istituzionale del nostro Paese.

Lo stesso governo, che da un lato sostiene la necessità per il Paese di una politica di liberalizzazioni, dall'altro non esita a colpire duramente la categorie dei professionisti non protetti dall'appartenenza a ordini, che dell'auspicato nuovo sistema economico fondato sull'apertura dei mercati dovrebbe costituire una delle componenti fondamentali.